

N. R.G. /2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^A CIVILE

Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2022 promossa da:

& C. S.A.S. (C.F.) elettivamente domiciliato in
VIA BELLINI, 26 09128 CAGLIARI presso l'Avvocato COLAMATTEO MARCELLO, che la/lo
rappresenta e difende

(C.F.) elettivamente domiciliato in VIA BELLINI, 26
09128 CAGLIARI presso l'Avvocato COLAMATTEO MARCELLO, che la/lo rappresenta e difende

ATTORI

S.P.A. (C.F.) elettivamente domiciliato in VIA
presso l'Avvocato

SERVICING SPA costituita per il tramite della mandataria
SPA quale procuratrice speciale di **SPV S.R.L.** (C.F.)
elettivamente domiciliato in VIA presso l'Avvocato

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.

Motivi di fatto e di diritto della decisione

& C. S.a.s." ed il socio accomandatario in proprio hanno
convenuto in giudizio s.p.a. ed SPV S.r.l. - quest'ultima in veste di contestato
cessionario del credito. - in relazione ai seguenti rapporti bancari:

mutuo di scopo chirografario n. _____ in data 3.1.20 di € 200.000, apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul conto corrente n. _____, conto corrente n. _____ (ex c.c. n. _____ in essere con Banca _____) stipulato nel 2001 e chiuso in data 31.3.22.

Quanto a quest'ultimo hanno chiesto accertarsi e dichiararsi l'invalidità e la nullità parziale dello stesso per l'omessa applicazione e la violazione per tutta la durata del rapporto dell'art. 117 TUB, per l'applicazione dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto, della commissione di disponibilità fondi e di istruttoria veloce. Hanno chiesto altresì l'accertamento e declaratoria dell'invalidità limitatamente ai periodi in cui il rapporto è stato interessato da tassi usurari e dall'applicazione di quelli ultralegali oltre a valute, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese in assenza di valida pattuizione.

Quanto al contratto di mutuo di scopo chirografario n. _____ stipulato in data 3.01.2020, sul rilievo della mancata indicazione dell'ISC, dell'illegittimità del metodo di rimborso e dell'usurarietà degli interessi hanno chiesto accertarsi l'esatto dare-avere tra le parti previo ricalcolo con eliminazione delle poste indebite applicate dalla convenuta.

Quindi, accertato l'esatto dare-avere tra le parti in base a tale operazione di ricalcolo, hanno concluso per la declaratoria dell'assenza di alcun debito riferibile ad essi attori.

Inoltre, sul rilievo della mancata sottoscrizione da parte di _____ di alcuna fideiussione, hanno chiesto la condanna sia della banca che di _____ SPV S.r.l. (nella qualità, pur contestata, di cessionaria del credito) al risarcimento dei danni per l'intervenuta illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia alla data del 1.10.2022 nonché di tutti quelli, contrattuali ed extracontrattuali, patiti e patienti.

La convenuta _____ S.p.A. si è costituita in giudizio allegando - in via preliminare - l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie quanto agli addebiti effettuati prima dell'8.12.2012 ossia nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione. Nel merito ha eccepito la carenza probatoria delle domande in assenza della produzione integrale della documentazione contrattuale e contabile da reputarsi indispensabile per una completa ricostruzione dei rapporti così concludendo per il rigetto.

Si è costituita in giudizio _____ Servicing spa - per il tramite della _____ spa - quale procuratrice speciale di _____ SPV s.r.l. la quale ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato preventivo avvio del procedimento di mediazione.

Ha contestato la carenza di legittimazione attiva dedotta dagli oppositori quanto alla segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia sul rilievo dell'acquisita titolarità del credito nell'ambito

di un'operazione di acquisto di un portafoglio di crediti di varia origine e natura, ivi incluso quello per cui è causa.

Ha dedotto – di contro - la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande accertamento e di condanna svolte nei suoi confronti per essere la cartolarizzazione circoscritta alla cessione del credito e non del contratto.

Ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4° c.p.c. per assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 comma 3° n°3 c.p.c. nonché l'intervenuta prescrizione della domanda di rideterminazione dei saldi.

Nel merito ha contestato la fondatezza delle censure e, quanto alla domanda risarcitoria, la carenza probatoria relativa sia alla condotta asseritamente illegittima che al danno patito.

La causa è stata preceduta dal tentativo di mediazione, ai fini della procedibilità, conclusosi con esito negativo e quindi istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.

All'esito è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda risulta parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.

Preliminarmente si rileva che l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta SPV S.r.l. è superata dall'espletamento del procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo.

Parimenti in via preliminare deve essere delibazione la censura di nullità della citazione ex art. 164 comma 4° c.p.c. formulata parimenti da SPV S.r.l. per la ritenuta assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 comma 3° n°3 c.p.c.

Tale censura è infondata poiché la citazione risulta sufficientemente determinata nel suo contenuto quanto alle circostanze fattuali ed alle ragioni giuridiche sottese alle domande. Inoltre l'esposizione è pienamente intellegibile sì da aver consentito alle controparti di articolare la difesa in modo adeguato.

E' fondata la contestazione sollevata dalla convenuta SPV S.r.l. nella veste di cessionaria del credito riguardo alla carenza di legittimazione passiva quanto alle domande volte alla rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti, previa declaratoria di nullità di alcune clausole. In realtà tale profilo attiene piuttosto al piano della titolarità del diritto, ossia, al merito della domanda e può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice sulla base degli atti.

Quanto al riscontro della veste di cessionaria del credito si rileva che la parte si è limitata ad allegare l'estratto della Gazzetta Ufficiale recante notizia dell'intervenuta cessione: documento, questo, rilevante ai fini pubblicitari ossia dell'opponibilità della cessione, ma inidoneo a riscontare il trasferimento del diritto. Tuttavia, la presenza nell'odierno giudizio della cedente Unicredit s.p.a. la quale non ha contestato la circostanza vale a comprovare che l'operazione sia stata eseguita nei termini menzionati nell'avviso.

Posto, pertanto, che la titolarità del diritto è riscontrata, si rileva come le domande siano prive di fondamento in base al disposto dell'art. 4 c. 2 legge 130/1999 stabilisce che: *dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti (di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e che in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data.*

Tale divieto risponde alla logica di salvaguardia del "patrimonio separato a destinazione vincolata" che sorge con l'operazione cartolarizzazione.

Pertanto, le domande – come proposte – possono essere deliberate in relazione alla sola parte cedente.

Conto corrente

Riguardo alla prescrizione del credito oggetto della domanda di ripetizione, il termine di decorrenza va collocato al decennio anteriore al 25.11.22 essendo a tale data riferibile il momento in cui la banca convenuta ha ricevuto la diffida ex art. 119 TUB. Con tale atto è stata non soltanto richiesta la consegna di documentazione varia ma altresì è stato fatto espresso richiamo alla sua valenza ininterrotta ai fini della prescrizione.

Consegue che le pretese restitutorie afferenti il conto corrente – della cui fondatezza ci si appresta ad esporre - si collocano a data posteriore al 25.11.12 così privilegiandosi il calcolo eseguito dal c.t.u. nella tabella 1.b.

La contestazione afferente la mancata produzione degli estratti conto integrali - analitici e scalari - dall'inizio del rapporto sino alla chiusura quale causa ostativa alla deliberazione delle pretese è priva di rilievo. Ciò in quanto la domanda deve essere accertata nei limiti in cui il diritto azionato risulti provato e, quindi, in relazione ai soli addebiti illegittimi che risultino riscontrati dall'avvenuta produzione degli estratti.

Riguardo all'idoneità di una produzione parziale a consentire l'accertamento demandato ed il ricalcolo del saldo, è assorbente la circostanza che il consulente non ha segnalato possibili criticità: pertanto la documentazione - costituita dagli estratti del conto corrente decorrenti dal 4° trimestre 2005 sino al I° trimestre 2022 epoca del passaggio a sofferenza – deve ritenersi pienamente idonea.

Le conclusioni del c.t.u. risultano pienamente condivisibili tenuto conto della logicità della relazione, dell'assenza di errori e del carattere esaustivo delle risposte fornite sia ai quesiti che alle osservazioni dei c.t. di parte.

Il c.t.u. - in conformità al mandato - ha proceduto all'eliminazione delle spese e delle commissioni non concordate, all'eliminazione della capitalizzazione trimestrale nonché all'applicazione dei tassi di interesse sostitutivi. Ciò in considerazione dell'indisponibilità di un contratto di conto corrente antecedente al 25.1.19 nonché dell'inefficacia delle condizioni economiche presenti nei documenti di sintesi redatti, rispettivamente, in data 30.9.08 e 31.12.17 in quanto privi della sottoscrizione della correntista.

Sono stati espunti le spese, gli oneri e le commissioni addebitate sino al 24.1.19 mentre quelli afferenti il servizio Pos su tre apparecchiature sono state considerate legittime soltanto con decorrenza successiva al gennaio 2018 sulla base dei contratti del 6 - 27.12.17 recanti le relative condizioni.

Riguardo all'anatocismo, il c.t.u. ha condivisibilmente evidenziato che *per il periodo antecedente all'01.01.2014 non risultano prodotti documenti contenenti specifica approvazione della clausola anatocistica, pertanto gli interessi ricalcolati non devono essere capitalizzati, ma andranno sommati al saldo finale; dal 01.01.2014, gli interessi ricalcolati non devono essere capitalizzati, ma andranno sommati al saldo finale; dal 25.01.2019 risulta autorizzato l'addebito in conto in data 01/03 degli interessi debitori calcolati nell'anno precedente che diventano esigibili, pertanto da tale data gli interessi debitori vanno capitalizzati con periodicità annuale alla data dell' 01/03.*

Quanto agli affidamenti, il c.t.u. ha fornito risposta positiva alla specifica richiesta di verifica di eventuali fidi di fatto.

I dati esaminati ossia i prospetti di liquidazione delle competenze ed il report della Centrale Rischi presentano chiara valenza probatoria, così rigettandosi la contestazione formulata dalla banca. I prospetti prodotti dall'attrice recano l'ammontare del fido ed il tasso applicato sui saldi debitori rientranti nell'affidamento nonché il diverso tasso applicato per i saldi extra-fido mentre il report menziona la società opponente nel periodo dicembre 1995 - dicembre 2023.

Riguardo ai tassi debitori applicati in sede di ricalcolo, premesso che il tasso creditore e quello debitore per scoperti di conto in assenza di affidamento risultano pattuiti solo dal 25.01.2019, risulta corretta la soluzione di calcolare gli interessi debitori entro fido al tasso sostitutivo BOT per tutta la durata del

saldo del conto corrente...” senza nulla dire, come necessario, riguardo all’allegato differimento del riaddebito al momento dell’estinzione.

Il conto rettificato alla data della chiusura - 31.3.22 - è risultato essere a credito della società correntista per € 5.874,03 a fronte di un saldo banca negativo per € 51.352,08. Nulla è pertanto dovuto alla banca convenuta ed alla cessionaria SPV s.r.l. in relazione al contratto di conto corrente.

- **Mutuo chirografario**

Le censure formulate in relazione a tale contratto sono prive di fondamento.

Le stesse attengono all’omessa indicazione dell’ISC, all’omessa indicazione ed illegittimità del metodo di rimborso nonché all’usurarietà degli interessi.

Quanto alla prima, gli attori si dolgono della mancata e/o erronea indicazione dell’Indice Sintetico di Costo (ISC) nel contratto prodotto. Al di là della genericità della censura – essendo, all’evidenza, la mancata indicazione alternativa a quella erronea – si rileva come il dato contrattuale smentisca l’assunto. Infatti il documento di sintesi collocato nel frontespizio reca l’indicazione del TAEG ed il suo ammontare pari al 7,41%.

Parimenti infondata è quella di omessa esplicitazione del piano di ammortamento con conseguente indeterminazione del contratto.

La clausola 4) prevede l’obbligo della mutuataria di restituire l’importo in unica soluzione alla scadenza del contratto fissata al 3.4.20: pertanto la mancata elaborazione del piano di ammortamento è dovuta al fatto che l’obbligazione restitutoria non risulta frazionata.

In ogni caso, occorre la sentenza nr. 15130/24 resa dalle SS.UU. della Suprema Corte a riguardo ha stabilito che *“ in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti ”*

Parimenti riguardo all’allegata illegittimità del metodo suddetto, la pronuncia citata ha chiarito che non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. L’indubbio maggior carico degli interessi dipende dalla circostanza che in tale piano la restituzione del capitale è differita rispetto a quella degli interessi per assicurare la rata costante. Piuttosto, ad ogni rata il debito per interessi si estingue - a condizione che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.

In ogni caso, è del tutto legittimo che gli interessi, per espresso accordo, divengano esigibili e versabili in epoca anteriore rispetto al capitale in considerazione del vantaggio acquisito dal mutuatario in termini di liquidità.

Deve, altresì, essere rigettata per l'estrema genericità la censura afferente l'usurarietà dei tassi.

Gli attori, si sono limitati ad esplicitare tale doglianza mediante uno sterile richiamo alla giurisprudenza di merito e legittimità non sempre conferente: nulla – di contro – è stato riportato in riferimento alle clausole del contratto ritenute contrarie al tasso soglia nonché alla cronologia del presunto superamento della soglia.

Risulta priva di fondamento la censura relativa all'allegata nullità del finanziamento in quanto *utilizzato per estinguere il saldo debitore di un rapporto di c.c. affidato viziato*.

Al di là della genericità, la stessa è smentita dal dato testuale posto che le parti alla clausola 1) hanno specificato che il mutuo è diretto a consentire *il pagamento delle fatture inerenti gli acquisti effettuati allo scopo di incrementare i flussi commerciali*.

In ogni caso, anche a voler dar credito all'interpretazione del contratto nei termini pretesi, vale il principio espresso dalla recente sentenza n. 5841 resa in data 5 marzo 2025 dalle SS. UU. della Suprema Corte riportato come segue: *«Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo»*.

Infine deve essere esaminata la domanda volta alla condanna dei convenuti al risarcimento del danno – sub specie di illecito contrattuale - conseguente alla segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata da SPV in data 1.10.2022.

Gli attori hanno allegato l'illegittimità della segnalazione e l'intervenuta violazione della diligenza del buon padre di famiglia da parte dell'operatore qualificato senza fornire, tuttavia, alcun riscontro riguardo ai danni, patrimoniali o non patrimoniali, allegati sì da non potersi riconoscere quanto preteso. In conclusione, in accoglimento della domanda formulata dagli attori, accertato che il saldo del conto corrente & C. S.a.s. alla data del 31.3.22 risultava a credito della società correntista e che lo stesso va rideterminato in € 5.874,03, dichiara che nulla è dovuto dagli stessi.

Ogni altra domanda va rigettata.

La soccombenza delle parti convenute – quale riscontrata dalla sensibile rettifica del saldo del conto corrente – valutata unitamente al parziale accoglimento delle plurime domande formulate giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo ponendosi i restanti due terzi – liquidati come in dispositivo nei valori medi dello scaglione di riferimento – in solido a carico dei convenuti soccombenti.

Le spese di c.t.u. - come già liquidate in precedenza - vanno definitivamente poste a carico delle parti in via solidale in ragione di un terzo ciascuna avendo la consulenza giovato all'accertamento delle pretese di tutte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina definitivamente pronunciando così decide:

1. Accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente n. _____ (ex c.c. n. _____) in essere con Banca _____) chiuso in data 31.3.22 cui è subentrata _____ per violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 117 TUB;
2. Accerta che alla data del 31.3.22 tale conto risultava a credito della società correntista per € 5.874,03, così rideterminato il diverso importo indicato dalla banca e dichiara che nulla è dovuto dagli attori in relazione a tale contratto;
3. Rigetta ogni altra domanda;
4. Condanna i convenuti _____ s.p.a. e _____ Servicing spa – costituitasi per il tramite della mandataria _____ spa – quale procuratrice speciale di _____ SPV S.r.l. in solido a rifondere agli attori _____ & C. S.a.s. ed _____ in proprio le spese di giudizio in ragione dei due terzi liquidata – tale frazione - in € _____ per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e c.p.a. restando interamente compensato tra le parti il restante terzo;
5. Pone in via definitiva le spese di c.t.u. - come già liquidate in precedenza - a carico delle parti in ragione di un terzo ciascuna in via solidale.

Milano, 26 giugno 2025

Il giudice
Carmela Gallina